REGOLAMENTO (CEE) N. 1973/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1987

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1987/1988

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 [2], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un equo tenore di vita, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per conseguire detti obiettivi, occorre non aumentare il divario esistente tra la produzione e la domanda; che a tale scopo è necessario, per la campagna 1987/1988, diminuire del 2% i prezzi d'orientamento;

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987/1988, i prezzi d'orientamento per i vini da tavola sono fissati come indicato sotto:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità a dieci	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,35 ECU/% vol/hl	2,28 ECU/% vol/hl
R II	3,35 ECU/% vol/hl	2,28 ECU/% vol/hl
R III	52,23 ECU/hl	35,55 ECU/hl
A I	3,11 ECU/% vol/hl	2,11 ECU/% vol/hl
A II	69,60 ECU/hl	47,32 ECU/hl
A III	79,49 ECU/hl	54,05 ECU/hl

Articolo 2

Il pesente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

---

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 65.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.